COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 3.9.2007 COM(2007) 491 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(presentata dalla Commissione)

IT IT

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Con lettera raccomandata al Segretariato generale della Commissione del 24 novembre 2006, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 1998/20/CE (modificata). A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 10 luglio 2007, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 17 luglio 2007, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

Contesto generale

La misura richiesta va considerata essenzialmente un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione fiscale nell'industria della confezione. I subappaltatori nell'industria della confezione sono talvolta piccole imprese, che si sono spesso rivelate essere imprese di tipo transitorio. L'amministrazione fiscale riesce difficilmente a controllare questi soggetti, i quali fungono da strumento di evasione fiscale. Una forma comune di evasione consiste nel mancato versamento al Tesoro dell'IVA fatturata da parte dei subappaltatori, che poi non sono più rintracciabili, lasciando comunque l'acquirente (contraente) in possesso di una fattura IVA valida per la detrazione fiscale. La decisione autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nel settore della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

In precedenza, la decisione 1998/20/CE del Consiglio ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi ad applicare tale regime di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA 2006/112/CE. La validità iniziale, fino al 31 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 con decisione 2000/435/CE del Consiglio e quindi ancora fino al 31 dicembre 2006 con decisione 2004/516/CE del Consiglio.

Il Regno dei Paesi Bassi ha sostenuto che, grazie alle precedenti deroghe, le frodi da parte dei subappaltatori nel settore della confezione sono diminuite.

La Commissione, peraltro, non ha stabilito con certezza in che misura tale diminuzione sia dovuta alla deroga e in che misura a evoluzioni nel settore. L'industria della confezione è in continua trasformazione e i subappaltatori si spostano da un paese all'altro, sulla base fra l'altro dei costi della manodopera. Non si può pertanto escludere che alcuni di essi abbiano semplicemente lasciato il Regno dei Paesi Bassi per motivi

economici.

Al fine di valutare l'impatto sia della deroga attuale che di altri fattori, il Regno dei Paesi Bassi è invitato a riferire alla Commissione sull'efficacia della misura.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Decisione 98/20/CE del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16). Decisione modificata dalla decisione 2000/435/CE (GU L 172, del 17.2.2000, pag. 24) e decisione 2004/516/CE (GU L 221, del 21.6.2004, pag. 17).

• Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

• Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• Valutazione dell'impatto

La proposta di decisione mira a combattere la probabile evasione dell'IVA nell'industria della confezione e ha pertanto un potenziale impatto economico positivo.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarebbe comunque limitato.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione al Regno dei Paesi Bassi di applicare una misura che deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'utilizzo di un meccanismo d'inversione contabile per alcune operazioni nell'industria della confezione.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

• Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

• Scelta dello strumento

Strumenti proposti: altri.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti:

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la deroga alle norme IVA comuni è possibile soltanto con l'autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è pertanto lo strumento più idoneo, poiché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

• Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera raccomandata al Segretariato generale della Commissione del 24 novembre 2006 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione ad applicare misure fiscali particolari nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 1998/20/CE³.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 10 luglio 2007, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 17 luglio 2007, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (3) La misura autorizzerebbe il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nell'industria della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).
- (4) Queste misure si sono dimostrate in passato una forma di prevenzione efficace in un settore in cui la riscossione dell'IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. La misura richiesta va pertanto considerata un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione ed elusione fiscale nell'industria della confezione.

IT 5

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

GU C [...], del [...], pag. [...].

³ GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2000/435/CE (GU L 172, del 12.7.2000, pag. 24) e dalla decisione 2004/516/CE (GU L 221, del 21.6.2004, pag. 17).

- (5) Tuttavia, poiché nel settore della confezione, un fattore importante nella scelta del luogo di fabbricazione è rappresentato dai bassi costi della manodopera e i subappaltatori ricorrono di frequente alla rilocalizzazione da un paese all'altro, il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe monitorare e valutare l'impatto di tali fattori sull'efficacia della deroga e informarne la Commissione.
- (6) È opportuno che la misura sia limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutarla sulla base della relazione trasmessa dai Paesi Bassi.
- (7) La misura non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Entro il 31 luglio 2009 il Regno dei Paesi Bassi trasmette alla Commissione una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento della misura in oggetto, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia ed eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell'industria della confezione verso altri paesi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente